

Un dipendente si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico per un infortunio subito anni fa a scuola: quali sono gli adempimenti della scuola?

Data: 22/11/2021

Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione

Argomenti: [Personale: infortuni](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#infortunio](#) [#inail](#) [#denuncia](#) [#riapertura](#) [#medico](#) [#certificato](#) [#ginocchio](#) [#datore](#) [#chirurgo](#) [#trasmettere](#)

Domanda

Riapertura infortunio. Un collaboratore scolastico ha subito infortunio nel 2015 per una caduta dalle scale; ora deve subire un intervento al ginocchio e il medico chirurgo dovrà certificare che questo intervento è conseguenza di quell'infortunio; oltre la pratica che lui dovrà seguire con l'INAIL, quali sono gli obblighi del datore di lavoro in questo caso in merito a denuncia/comunicazione obbligatoria infortuni?

Risposta

Secondo l'interpretazione costante e pacifica dell'INAIL (Note INAIL 688 del 5 maggio 2021, n. 3159 del 17 marzo 2021 e circolare n. 24 del 9 settembre 2021) l'obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.

La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell'infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Se non c'è il certificato di infortunio l'INAIL deve istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell'INPS, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell'INAIL sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. Il termine di due giorni in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

Quindi, fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede INAIL), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

Il Ministero della Salute, con la Nota n. 7348 del 17 marzo 2016, ha ricordato che dal 22 marzo 2016 qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'INAIL.

Il Ministero ha chiarito che:

- il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione di cui all'art. 53 del DPR 1124/1965 (come riformato dal D.Lgs. n. 151 del 2015), non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio;

- il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Pertanto, sul presupposto che l'infortunio era stato chiuso, per la riapertura dell'infortunio occorre il relativo certificato di infortunio secondo le indicazioni di cui sopra.

In questo caso la scuola trasmetterà la denuncia di riapertura all'INAIL nei termini e nelle modalità di legge e tratterà

l'assenza ai sensi dell'art. 20 CCNL 2007, fermo restando che l'INAIL a seguito di istruttoria potrebbe successivamente disconoscere l'evento come infortunio.

Allorchè avvenisse detto disconoscimento la scuola procederà con gli adempimenti di conseguenza con la rettifica dell'assenza da infortunio a malattia.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.